

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 6 FEB. 2014



**Punto 23) Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente incremento e distribuzione del Fondo per assicurare liquidità dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 in attuazione dell'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.**

*Intesa ai sensi dell'articolo 13 comma 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124*

#### **Intesa condizionata**

Lo schema di decreto concernente l'incremento e la distribuzione del "Fondo per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35/2013, in attuazione dell'articolo 13, commi 8 e 9, del D.L. n. 102/2013 presenta alcuni problemi tecnici.

L'articolo 13, comma 8, del DL 102/2013 ha disposto un incremento di 7,2 miliardi del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013.

Il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo (Regioni, Enti Servizio Sanitari ed Enti Locali) ed i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse alle regioni e agli enti locali.

Nello schema di decreto in discussione, per quanto attiene al riparto si individua esattamente la quota destinata a ciascuna sezione del Fondo, pari a 2 miliardi per gli

Enti Locali, a 3,6 miliardi per le Regioni e a 1,6 miliardi per gli Enti del Servizio Sanitario.


Per quanto attiene ai criteri ed alle modalità di concessione delle risorse, lo schema di decreto in oggetto (art. 3 comma 1) rimanda all'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il MEF e Cassa depositi e prestiti e ad uno schema di contratto tipo approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro.

Anci ritiene che il decreto in oggetto non corrisponda pienamente al dettato normativo. Infatti l'articolo 13, comma 9, del decreto legge 102 del 2013, dispone che il decreto oggetto di intesa contenga anche i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse.

Considerando l'urgenza di approvare il provvedimento si chiede di modificare lo schema di decreto ministeriale, in ossequio al quadro normativo vigente, specificando che l'addendum e il contratto tipo che riguarda Comuni e Province, siano concordati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tale ragione si propone il seguente emendamento che condiziona l'intesa.

### **Proposte emendative**

All'articolo 3 comma 1 dello schema di decreto in oggetto dopo le parole "Direttore Generale del Tesoro" aggiungere le seguenti ", d'intesa con la Conferenza Stato Conferenza-città ed autonomie locali, "



## **Riferimenti normativi**

### **DL 102/2013 art 13**

Comma 8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Comma 9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.

